



Clausole contrattuali del contratto di locazione n. del

Cliente

Il presente documento costituisce parte integrante del contratto di locazione sopra indicato, unitamente al documento di sintesi e alle altre eventuali appendici.

ART. 1 – MODALITA' E FORMA DI PAGAMENTO – INTERESSI DI MORA

Il pagamento dovrà avvenire presso le casse della Locatrice ovvero mediante SDD (Sepa Direct Debit) o mediante rilascio di effetti cambiari. Le spese di incasso dei canoni, secondo quanto previsto nel documento di sintesi allegato al contratto, si devono intendere come previsto dalla proposta di finanziamento e comprese nel calcolo del TEG. Il LOCATARIO si impegna a pagare puntualmente alle scadenze stabilite e secondo le modalità fissate nel contratto di locazione ed a rimborsare gli importi anticipati in suo nome e per suo conto dalla LOCATRICE. In caso di mancato pagamento parziale o totale, alle scadenze previste è facoltà di SOFIM-GEFINA S.p.A. di risolvere ai sensi del seguente articolo 28 il contratto di locazione per colpa del LOCATARIO.

Resta espressamente convenuto che qualunque eventuale contestazione fosse sollevata dal LOCATARIO, o dovesse comunque sorgere tra le parti, non potrà facoltizzare il LOCATARIO a sospendere il puntuale pagamento dei canoni pattuiti e dei rimborsi dovuti, salvo accordi espressi.

Su eventuali ritardati pagamenti la LOCATRICE addebiterà al LOCATARIO interessi calcolati, comunque nei limiti dei tassi soglia previsti dalle disposizioni vigenti pro-tempore stabilite dalla Banca d'Italia per ogni singolo ritardato pagamento, maggiorando di 5 punti percentuali il tasso annuo nominale (TAN) del contratto: tale tasso di mora verrà applicato a ciascun canone insoluto e alle spese bancarie sostenute. Quanto sopra senza necessità di messa in mora o di avviso, con decorrenza dalla data di scadenza dell'obbligazione e fino a 3 giorni lavorativi successivi al pagamento se non effettuato per contanti o con valuta fissa.

I pagamenti non effettuati presso le casse della Locatrice potranno essere effettuati per mezzo di domiciliazione bancaria.

Anche in deroga agli artt. 1193 e 1194 codice civile qualsiasi versamento effettuato dal LOCATARIO verrà imputato da SOFIM-GEFINA S.p.A. nell'ordine a interessi di mora, spese sostenute, mensilità di canone scadute da maggior tempo. La produzione di interessi di mora sulle somme dovute continuerà ad operare anche dopo la risoluzione del contratto.

ART. 2 – VARIAZIONE T.A.N.

Il T.A.N. che ha determinato il ricarico finanziario non subirà modifiche in caso di mancato o ritardato pagamento di canoni.

ART. 3 – CAUZIONE

E' convenuto che il LOCATARIO versi alla LOCATRICE all'atto della firma del presente contratto € // quale deposito cauzionale.

ART. 4 – CONSEGNA DEL BENE E GARANZIE

La consegna del bene locato, scelto e gradito dal Locatario, avverrà al domicilio del Venditore non appena questi lo avrà messo a disposizione della LOCATRICE nei termini e con le modalità convenute fra LOCATARIO e Venditore. Le spese e i rischi relativi al trasporto ed alla consegna sono a carico esclusivo del LOCATARIO.

All'atto della consegna del bene locato, sarà redatto e sottoscritto dal Venditore e dal LOCATARIO (che assume la veste di mandatario della proprietaria LOCATRICE) un verbale di consegna che sarà anche certificante della conformità, dello stato, del funzionamento del bene e della completezza del bene stesso in tutte le sue parti e ciò anche agli effetti del D.Lgs. 81 del 9/4/2008.

La mancata o ritardata presa di possesso del bene, non imputabile a fatto esclusivo di SOFIM-GEFINA S.p.A. non legittima il LOCATARIO a sospendere il pagamento dei canoni contrattuali, fermo il diritto del LOCATARIO per surroga di SOFIM-GEFINA S.p.A. di agire nei confronti del Venditore per la consegna del bene o per il risarcimento dei danni e quanto altro previsto all'art. 5.

SOFIM-GEFINA S.p.A. in quanto acquirente del bene locato, cede al LOCATARIO tutti i diritti di garanzia, che le competono nei confronti del Venditore, eventuali intermediari, appaltatori e terzi innominati, in quanto previsti dalla legge e dal contratto di compravendita. Per conseguenza il LOCATARIO ha azione diretta per far valere dette garanzie.

E' esclusa qualsiasi responsabilità di SOFIM-GEFINA S.p.A. per difetti e vizi palesi o occulti, originari o sopravvenuti, mancanza di qualità, inidoneità all'uso, difformità, che non facoltizzeranno il LOCATARIO a sospendere il pagamento dei canoni contrattuali.

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL FORNITORE

Qualora il bene non dovesse essere consegnato dal Fornitore al LOCATARIO per causa non imputabile a SOFIM-GEFINA S.p.A., il presente contratto potrà da SOFIM-GEFINA S.p.A. essere risolto di pieno diritto senza alcuna pretesa, salvi ed impregiudicati il rimborso da parte del LOCATARIO a SOFIM-GEFINA S.p.A. di tutte le somme che questa avrà corrisposto al Fornitore del bene, aumentate di un interesse computato ad un tasso pari al TAN contrattuale maggiorato di 2 punti percentuali, comunque entro i limiti dei tassi soglia al momento in vigore, ed il rimborso di tutte le spese sostenute da SOFIM-GEFINA S.p.A. per la formazione e la risoluzione del contratto.

ART. 6 – IMMATRICOLAZIONE E DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE

Nel caso in cui il bene locato sia soggetto a immatricolazione, la stessa dovrà essere effettuata direttamente o indirettamente a cura del Venditore a spese del LOCATARIO, che si obbliga a fornire la necessaria documentazione con propria piena responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti da errori, mancanze o inidoneità della documentazione stessa.

Nei casi, quali il cambio di residenza, in cui si renda indispensabile una variazione nei documenti di circolazione, il LOCATARIO si obbliga ad informare con lettera raccomandata SOFIM-GEFINA S.p.A. effettuando a proprie spese le formalità necessarie ed inviando immediatamente copia dei documenti regolarizzati alla LOCATRICE. Nell'eventualità in cui SOFIM-GEFINA S.p.A. dovesse apportare variazioni nei suddetti documenti di circolazione, il LOCATARIO si obbliga a metterli a disposizione di SOFIM-GEFINA S.p.A. per l'espletamento delle relative formalità.

Sui documenti di circolazione del bene locato dovrà essere annotato il nome del LOCATARIO in aggiunta a quello della LOCATRICE. I documenti di circolazione, il certificato di assicurazione ed il contrassegno previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria contro rischi della responsabilità civile devono sempre accompagnare il bene locato durante la circolazione.

Le ricevute delle tasse di proprietà (tasse di circolazione) debbono essere conservate dal LOCATARIO sotto la sua personale responsabilità.

In nessun caso, comunque, il Locatario sarà legittimato a sospendere il pagamento di quanto contrattualmente previsto.

ART. 7 – UTILIZZAZIONE

Il LOCATARIO nel prendere in consegna il bene locato si assume l'obbligo di servirsene in conformità alle leggi, norme e regolamenti vigenti con la diligenza del buon padre di famiglia; in particolare al LOCATARIO è fatto divieto di alienare, sublocare, concedere in comodato, dare in pegno il bene locato o altrimenti distrarlo o costituire sullo stesso ragione di proprietà o altro diritto reale pregiudicante i diritti della locatrice SOFIM-GEFINA S.p.A.

Nell'eventualità di pignoramenti, sequestri od altre procedure pregiudizievoli contro il bene locato ad istanza di terzi il LOCATARIO ha l'obbligo di informare con lettera raccomandata entro 48 ore SOFIM-GEFINA S.p.A. e di segnalare al terzo agente la proprietà della locatrice SOFIM-GEFINA S.p.A. obbligandosi a risarcire eventuali danni arrecati a quest'ultima. A sue spese, in ogni caso manifestantesi o manifestatosi, il LOCATARIO dovrà inoltre procedere esercitando ogni possibile azione per proteggere il diritto di proprietà della LOCATRICE, ivi compresi gli atti per la sospensione o la revoca di pignoramenti o sequestri. In ogni caso il LOCATARIO sarà tenuto a rimborsare alla LOCATRICE ogni spesa dalla stessa direttamente sostenuta per ogni iniziativa a ciò diretta.

Il LOCATARIO si obbliga a far uso del bene locato o comunque ad autorizzarne l'uso, purché munito – nel caso si tratti di bene soggetto a tale tassazione – di regolare tassa di proprietà (tassa di circolazione) e di tutti gli accessori prescritti dalla legge, e sempre che il conducente possenga regolare ed idonea patente di guida. Il bene oggetto della locazione non può partecipare a competizioni o gare. Il bene locato dovrà essere esclusivamente adibito agli usi delle licenze ed autorizzazioni di cui è provvisto all'atto della locazione; in ogni caso gli impieghi dovranno essere conformi alla normale destinazione del bene locato.

ART. 8 – SINISTRI, DETERIORAMENTI, PERDITA, FURTO DEL BENE LOCATO

In caso di sinistro il LOCATARIO deve effettuare tempestiva e contemporanea comunicazione alla Compagnia di Assicurazione e a SOFIM-GEFINA S.p.A..

DANNI A TERZI: in caso di sinistro con lesioni gravi o morte la comunicazione va inoltrata entro 48 ore con telegramma o raccomandata a.r. Il LOCATARIO sarà responsabile esclusivo per gli indennizzi, anche solo parziali, per qualsiasi motivo non corrisposti dalla Compagnia di assicurazione, o corrisposti a qualsiasi titolo da SOFIM-GEFINA S.p.A..

DANNI AL BENE: il LOCATARIO è in ogni caso tenuto alla riparazione del bene locato, senza possibilità di sospensione del pagamento dei canoni contrattuali; SOFIM-GEFINA S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione del bene, agendo in rivalsa nei confronti del LOCATARIO, o di agire nei confronti di terzi eventualmente responsabili, addebitando le relative spese con gli stessi strumenti di pagamento previsti per i canoni periodici.

DISTRUZIONE O FURTO DEL BENE: in caso di distruzione o furto totale del bene o distruzione o furto parziale, anche se non dovuta a fatto imputabile al LOCATARIO, questi è tenuto a dare tempestiva comunicazione a SOFIM-GEFINA S.p.A. con telegramma o raccomandata a.r. entro 48 ore. L'evento comporta la risoluzione automatica del contratto e contestualmente l'insorgere dell'obbligazione a carico del LOCATARIO di corrispondere a SOFIM-GEFINA S.p.A. entro 90 giorni dall'evento l'ammontare di tutti i canoni scaduti e non pagati e di quelli a scadere ed il valore del patto di opzione attualizzati secondo piano di estinzione predisposto dalla LOCATRICE, in conformità a quanto previsto dall'art. 22. SOFIM-GEFINA S.p.A. ove riceva indennizzi assicurativi ha facoltà di imputarli in compensazione sulle somme dovute dal LOCATARIO, corrispondendo a questo solo l'eventuale differenza esuberante.



In caso di mancato accordo a qualsiasi causa imputabile tra la Compagnia di Assicurazione e il contraente in merito alla liquidazione dell'indennità assicurativa entro 90 giorni dal sinistro fermo l'obbligo del LOCATARIO di corrispondere quanto contrattualmente previsto, il contraente delega fin da ora la vincolataria SOFIM-GEFINA S.P.A. a definire i termini della liquidazione del sinistro e ad incassare la relativa indennità con l'addebito delle relative spese corrispondendo al LOCATARIO l'eventuale differenza esuberante rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Sofim-Gefina resta peraltro impegnata a comunicare entro 20 giorni lavorativi prima della definizione l'ammontare dell'importo che verrà incassato ed il Locatario avrà diritto a contestare tale importo entro i successivi 20 giorni lavorativi prestando cauzione in denaro per la differenza tra importo offerto dalla Compagnia di Assicurazioni e quello ritenuto equo dal Locatario. La continuazione delle trattative con la Compagnia di Assicurazioni spetta comunque in tal caso al Locatario e la chiusura definitiva della vertenza dovrà avvenire non oltre i 20 giorni successivi.

Qualora l'indennizzo assicurativo non fosse sufficiente a risarcire i danni derivanti dal sinistro nella misura richiesta dai terzi danneggiati o da SOFIM-GEFINA S.P.A., il LOCATARIO sarà tenuto a versare a SOFIM-GEFINA S.P.A. l'eventuale differenza entro dieci giorni.

Il mancato possesso, detenzione e/o utilizzazione del bene a seguito di eventuale sinistro, non comporta la sospensione della locazione, né la sospensione o la riduzione del pagamento del canone.

ART. 9 – VIZI, VERIFICHE, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI

Il LOCATARIO riconosce che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla LOCATRICE per vizi palesi od occulti, per difetti di funzionamento del bene locato, anche se sopravvenuti nel corso della locazione e, comunque, per ritardi od altre inadempienze del Venditore. La LOCATRICE ha la facoltà in qualsiasi momento di verificare lo stato d'uso e di conservazione del bene locato e di disporre gli accertamenti e i rilievi che ritenesse opportuni, a tal fine la LOCATRICE ha libero accesso al bene locato ovunque esso si trovi.

Il LOCATARIO assicura che il luogo di custodia del bene è quello corrispondente alla sua residenza o domicilio e si impegna a comunicare a SOFIM-GEFINA S.P.A. a mezzo raccomandata a.r. ogni eventuale variazione. Il LOCATARIO assume a suo totale carico gli oneri e le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche nel rispetto delle previsioni normative riferite all'uso, alla detenzione e al possesso del bene, nonché le spese di riparazione del bene locato obbligandosi, con il presente contratto, a sottoporlo ad ogni intervento di controllo, di verifica, assistenziale e riparativo che si renda necessario e ciò anche nell'ipotesi che si sia verificato un danno senza sua colpa.

Il LOCATARIO riconosce altresì che non costituisce diritto per la richiesta di diminuzione del canone di locazione o di interruzione nel pagamento dei canoni stessi l'impossibilità di utilizzazione parziale o totale del bene locato, anche per caso fortuito o di forza maggiore. Verificandosi guasti di particolare entità, o comunque anomalie conseguenti ad uso improprio, la LOCATRICE ha la facoltà, con semplice comunicazione scritta al LOCATARIO, di risolvere il contratto.

ART. 10 – ONERI DIVERSI E SPESE ANTICIPATE

Nel caso in cui la LOCATRICE dovesse anticipare per conto del LOCATARIO somme da questi dovute per infrazioni a norme di legge e pertinenti al possesso dei beni locati con il presente contratto, la LOCATRICE potrà esercitare il diritto di rivalsa o mediante semplice richiesta al LOCATARIO o, a proprio insindacabile giudizio, con addebito RID o mediante attivazione di effetti rilasciati a garanzia.

Gli interessi sulle somme anticipate e gli eventuali diritti di mora verranno addebitati in base a quanto previsto nel documento di sintesi allegato al contratto, salvo in ogni caso il diritto della Locatrice di invocare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 28.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

Dal momento della consegna (art. 4) fino a quello dell'acquisto (art. 25) o della restituzione (art. 26) del bene locato da SOFIM-GEFINA S.P.A. il LOCATARIO si assume la totalità dei rischi connessi alla detenzione, circolazione, impiego del bene locato, anche dipendenti da caso fortuito o di forza maggiore,

Sono inoltre a carico del LOCATARIO tutti i rischi di deterioramento, di perimento e di perdita parziale o totale del bene quale ne sia la causa (vedere anche art. 8).

ART. 12 – ESPORTAZIONE

E' fatto divieto al LOCATARIO di esportare – a titolo definitivo – il bene oggetto della locazione; è convenuto fra le parti che il LOCATARIO si assume tutti gli oneri, le spese e le responsabilità relative alla esportazione temporanea del bene locato e si impegna ad assicurare il bene anche per la responsabilità civile nel rispetto delle previsioni normative del Paese in cui tale esportazione avverrà.

ART. 13 - ASSICURAZIONE

E' fatto espresso divieto al LOCATARIO di porre o mantenere in circolazione i veicoli locati se sprovvisti anche temporaneamente di coperture assicurative come di seguito specificato. Il bene locato dovrà essere assicurato con primaria compagnia di assicurazioni a cura e spese del LOCATARIO dal giorno precedente la presa in consegna per tutto il periodo di locazione e anche successivamente fino alla riconsegna alla proprietaria SOFIM-GEFINA S.P.A. e fino al giorno successivo dell'avvenuto trasferimento della proprietà per i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi per danni a persone, cose o animali, con massimale unico di € 15.000.000,00 per le autovetture, i rimorchi e gli autocarri, e con un massimale di € 30.000.000,00 per gli autoveicoli autorizzati a trasportare persone. Tutte le coperture dovranno comprendere i terzi trasportati. Le eventuali somme per risarcimento danni o indennizzi a qualsiasi titolo dovuti, eccedenti i massimali assicurati sono a totale a carico del LOCATARIO il quale si obbliga a risarcire la LOCATRICE di ogni e qualsiasi danno in proprio ed a sollevare la LOCATRICE da ogni risarcimento verso terzi;
- incendio e furto del bene locato per il valore intero dello stesso;
- all risks in caso di bene mobile non registrato.

Le polizze di assicurazione di cui sopra saranno vincolate a favore di SOFIM-GEFINA S.P.A. per un periodo di NOVANTA GIORNI superiore alla durata contrattuale. L'intero ammontare dei danni causati da eventi non assicurabili o non assicurati, qui enunciati a solo titolo esemplificativo, quali atti di vandalismo, atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezioni, tumulti popolari, esplosioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, inondazioni ..., è ad esclusivo carico del LOCATARIO.

Copia della polizza stipulata dal LOCATARIO con appendice di vincolo a favore SOFIM-GEFINA S.P.A. per tutta la durata della locazione più 90 giorni dovrà essere consegnata dal LOCATARIO a SOFIM-GEFINA S.P.A. prima del ritiro dell'autoveicolo. SOFIM-GEFINA S.P.A. nel caso in cui dovesse riscontrare che la polizza ed il relativo vincolo non siano conformi a quanto richiesto, o non sussistano, potrà regolarizzare la posizione stipulando polizza a sua cura, con l'addebito di spese e interessi secondo quanto previsto dal documento di sintesi allegato al contratto, in base alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari.

SOFIM-GEFINA S.P.A. è facoltizzata a stipulare, su precisa richiesta scritta del LOCATARIO, parte o tutte le coperture assicurative sopra richiamate, fermo restando che l'onere è sempre posto a carico del LOCATARIO stesso; i premi corrisposti da SOFIM-GEFINA S.P.A. saranno richiesti al LOCATARIO mediante l'emissione di fatture che il LOCATARIO si obbliga immediatamente a pagare nella stessa forma prevista per i canoni periodici, salvo che, per espressa pattuizione, il premio assicurativo non venga conglobato nel canone di locazione. Nel caso in cui le coperture assicurative vengano assolte da SOFIM-GEFINA S.P.A., su richiesta scritta del LOCATARIO, qualora il numero di sinistri denunciati dovesse comportare una maggiorazione dei premi per eccessiva sinistrosità, il LOCATARIO è obbligato a corrispondere la maggiore aliquota di premio richiesta da SOFIM-GEFINA S.P.A.. Nel caso in cui il premio assicurativo sia conglobato nel canone di locazione, il LOCATARIO si obbliga a pagare con gli stessi strumenti di pagamento previsti per il pagamento dei canoni periodici, dietro semplice richiesta scritta di SOFIM-GEFINA S.P.A., eventuali differenze per variazioni del premio a qualsiasi causa dovute, così come si obbliga a pagare, sempre con gli stessi strumenti di pagamento previsti per il pagamento dei canoni periodici, quanto richiesto da SOFIM-GEFINA S.P.A. nel caso in cui quest'ultima provveda a coperture assicurative per periodi superiori a quelli contrattualmente previsti, per colpa del LOCATARIO (mancato rispetto della clausola di cui all'art. 25 e 27).

Il LOCATARIO munerà obbligatoriamente il bene oggetto della locazione, nel caso in cui voglia esportarlo temporaneamente, di idonee coperture assicurative valide negli Stati in cui intende esportare il bene stesso.

L'inadempimento totale o parziale di quanto stabilito nella presente clausola comporterà la facoltà della Locatrice, tra l'altro, di invocare la clausola risolutiva espressa ex art. 28.

ART. 14 – CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

Il presente contratto si deve intendere non indicizzato.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto, qualora riferito a prestazioni di servizio assoggettate ad IVA (imposta sul valore aggiunto) ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, verrà registrato solo in caso d'uso. L'onere sarà di competenza del LOCATARIO.

ART. 16 – UNICITA' IN CASO DI PIU' CONTRATTI

Qualora il LOCATARIO abbia sottoscritto più contratti di locazione finanziaria con SOFIM-GEFINA S.P.A., i contratti stessi, nel caso di inadempimento del LOCATARIO anche solo in relazione ad uno di essi, devono essere considerati un unico contratto inscindibile per cui la facoltà di risoluzione, anche in relazione al contenuto del successivo articolo 28, interesserà contestualmente ogni singolo contratto e anche se già scaduto senza l'effettivo utilizzo del diritto di cui all'art. 25.

In tutti gli altri casi in cui si verifichi uno qualsiasi dei fatti o inadempienze previste dalle clausole risolutive espresse anche in uno soltanto dei contratti in essere, la LOCATRICE avrà piena ed insindacabile facoltà di risolvere di diritto tutti i contratti ancora in essere con il medesimo LOCATARIO e potrà compensare direttamente la somma a suo credito per canoni insoluti, penali, interessi moratori ecc., in uno o più contratti con quelle eventualmente a suo debito in altro o più contratti.



ART. 17 – ONERI DIVERSI ACCESSORI

Per le spese relative a servizi o adempimenti eventualmente richiesti dal LOCATARIO, si fa espressamente riferimento alle tariffe contenute nel documento di sintesi allegato al contratto, in base alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari.

ART. 18 – SPESE, TASSE, PENALITÀ

Ogni imposta, tassa, onere fiscale, l'ammontare di ogni loro inasprimento, anche per effetto di mutata interpretazione, presenti e futuri, applicabile al presente contratto sono a carico del LOCATARIO.

SOFIM-GEFINA S.P.A. ha diritto di rivalsa incondizionata nei confronti del LOCATARIO per quanto pagato, anche a titolo di penale e spese di difesa, in sua vece, quand'anche fosse successivo al termine o alla risoluzione del contratto. Sulle somme a tale titolo dovute decorreranno gli interessi, i diritti fissi e le spese di cui all'art. 1.

ART. 19 – INTERVENTO AGENZIA INCASSO CREDITI

Conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, le spese sostenute dalla SOFIM-GEFINA S.p.A. per l'intervento di Agenzia di incasso crediti a seguito di pagamenti differiti rispetto alle scadenze contrattuali si devono ritenere a carico del LOCATARIO.

ART. 20 – VARIAZIONE BANCA D'APPOGGIO

L'eventuale variazione della Banca di appoggio potrà essere possibile solo per i canoni scadenti oltre 90 giorni.

ART. 21 – VARIAZIONE DELL'IMPORTO DEL CANONE

Salvo patti particolari formalmente concordati dalle parti, anche successivamente alla stipula del contratto, e salvo il disposto dell'art. 2 che precede, l'importo dei canoni mensili non sarà soggetto ad aumenti o diminuzioni. L'aumento o la diminuzione del canone susseguente a cambiamento di regime IVA sarà possibile solo per i canoni scadenti oltre 6 mesi dopo la data di arrivo della dichiarazione di intento da far pervenire per iscritto alla LOCATRICE.

ART. 22 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In assenza di inadempimenti contrattuali, da valutarsi anche con riferimento al contenuto dell'art. 16 che precede, per ottenere l'estinzione anticipata del contratto il LOCATARIO dovrà trasmettere alla LOCATRICE richiesta scritta allegando quanto di seguito indicato:

- certificazione del pagamento degli ultimi 12 canoni di locazione, del pagamento delle tasse di proprietà e dei premi assicurativi per tutta la durata contrattuale pregressa;
- assegno pari all'ammontare dei canoni residui, da attualizzarsi secondo il piano di estinzione da richiedere alla LOCATRICE. L'importo dovuto verrà determinato attualizzando i canoni residui ed il valore del patto di opzione al minor tasso tra il tasso ufficiale di riferimento BCE vigente all'atto di estinzione del contratto ed il tasso annuo nominale (TAN) contrattuale diminuito di 5 punti, il tutto nei limiti dell'1% dell'importo rimborsato così come previsto dall'art. 125-sexies del T.U.B...

ART. 23 - CESSIONE DA PARTE DEL LOCATARIO

La cessione del contratto potrà essere richiesta dal LOCATARIO mediante apposita richiesta scritta contenente:

- certificazione degli ultimi 12 canoni pagati;
- certificazione del pagamento delle tasse di proprietà e dei premi assicurativi per tutto il periodo di locazione goduta;
- estremi della Ditta proposta in subentro con referenze bancarie;
- assegno circolare di ammontare pari allo 0,90% del debito residuo più un diritto fisso di € 180, oltre IVA sul totale.

In caso di accettazione da parte della LOCATRICE, la cessione, salvo espresso patto contrario scritto, sarà pro solvendo e detta accettazione non comporterà novazione o diminuzione delle garanzie anche personali che assistano il presente contratto.

ART. 24 – CESSIONE

E' espressamente stabilito che la LOCATRICE ha la facoltà in qualsiasi momento di cedere parte o tutti i diritti che le derivano dal contratto di locazione.

Tale cessione con le relative modalità di esecuzione sarà, a cura della LOCATRICE, notificata al LOCATARIO il quale dichiara sin d'ora di accettarla.

ART. 25 – DICHIARAZIONE DI INTENZIONE DI RISCATTO

Entro la data di scadenza del contratto di leasing, termine essenziale ed indicato sullo stesso, il locatario deve comunicare per iscritto alla SOFIM-GEFINA S.P.A. l'intenzione di riscattare il bene oggetto della locazione. Detta intenzione sarà considerata valida ed efficace se a SOFIM-GEFINA S.P.A. risulteranno versati tutti i canoni di locazione finanziaria contrattualmente previsti, anche con riferimento al contenuto dell'art. 16 che precede, nonché ogni altra somma dovuta e se contestualmente il LOCATARIO provvederà ad inviare la seguente documentazione:

- fotocopia del Documento Unico di Circolazione;
- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese se trattasi di Società o certificato di residenza in bollo;
- fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita IVA;
- fotocopia delle ricevute di pagamento delle tasse di proprietà (bolli di circolazione) dalla data di sottoscrizione del contratto a tutto l'anno in corso;
- fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli ultimi 12 canoni.

In mancanza di quanto sopra, si verificherà quanto stabilito dall'art. 26 ed i versamenti nel frattempo effettuati verranno considerati cauzione infruttifera, riconoscendo alla LOCATRICE il diritto di utilizzazione a garanzia di tutti gli oneri previsti dal presente contratto.

La mancata esibizione della fotocopia delle ricevute di avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche potrà tuttavia essere temporaneamente sostituita da fideiussione bancaria o da cauzione d'importo pari alle tasse non versate, alle sopratasse ed alle spese accessorie dovute per legge e dal diritto fisso previsto dalla proposta di finanziamento e dal documento di sintesi. Le spese e le imposte connesse al trasferimento saranno a carico del LOCATARIO che rimborserà a SOFIM-GEFINA S.P.A. anche le eventuali spese di segreteria secondo quanto previsto nel documento di sintesi allegato al contratto e le spese postali e di bollatura sostenute per tutta la durata contrattuale. In caso di bene mobile registrato l'atto di vendita, da cui conterà l'avvenuto trasferimento della proprietà per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, verrà stipulato presso un'Agenzia di fiducia designata dalla LOCATRICE incaricata di eseguire le occorrenti formalità di trascrizione.

ART. 26 – RESTITUZIONE

Salvo quanto previsto all'art. 25 del presente contratto, il LOCATARIO alla scadenza del periodo di locazione deve restituire a sua cura e spese alla locatrice SOFIM-GEFINA S.P.A. il bene locato, completo di ogni accessorio, variante od allestimento in conformità alla descrizione fatta nel contratto di locazione e nel verbale di consegna. I miglioramenti e le addizioni apportate al bene locato restano acquisite dalla LOCATRICE senza riconoscimento di alcuna indennità al LOCATARIO.

Salvo il normale deterioramento per uso il bene locato deve essere restituito alla LOCATRICE in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionamento in tutte le parti che lo compongono. "IL LOCATARIO E' A CONOSCENZA CHE LA MANCATA RESTITUZIONE DEL BENE LOCATO ALLA SCADENZA DEL PRESENTE CONTRATTO COSTITUISCE APPROPRIAZIONE INDEBITA", così come previsto dall'art. 646 e 61 n. 7 del c.p.. La mancata o ritardata restituzione del bene oggetto del presente contratto comporterà, salvo il maggior danno, un addebito così come previsto nel documento di sintesi allegato al contratto, in base alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari. Nel caso in cui il bene non venisse restituito dal Locatario presso la sede della Locatrice, ogni spesa od onere sostenuto da quest'ultima per il ritiro del veicolo sarà a carico del Locatario, secondo quanto previsto nel documento di sintesi allegato al contratto.

ART. 27 – PROROGHE

Entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'ultimo canone il Locatario potrà richiedere la proroga della locazione per un periodo massimo di 3 mesi, accompagnando la richiesta con la certificazione della proroga del vincolo assicurativo e con l'importo previsto nel documento di sintesi allegato al contratto.

ART. 28 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

In caso di mancato adempimento, sia pure parziale, da parte del LOCATARIO anche di una sola delle obbligazioni espresse al punto 2-canone (con riferimento a quattro canoni mensili anche non consecutivi o ad un importo equivalente), al punto 3-opzione di acquisto, agli articoli "1-modalità" e forma di pagamento - interessi di mora" - "2 variazione TAN" - "4 consegna del bene e garanzie" - "6 immatricolazione e documenti di circolazione" - "7 utilizzazione" - "8 sinistri, deterioramenti, perdita, furto del bene locato", "9 vizi, verifiche, manutenzioni, riparazioni" - "10 oneri diversi e spese anticipate" - "11 responsabilità" - "12 esportazione" - "13 assicurazione", in forza delle quali è stato stipulato il presente contratto, la locatrice SOFIM-GEFINA S.P.A. ha facoltà di invocare la risoluzione di diritto della locazione.

Parimenti, la locatrice SOFIM - GEFINA S.p.A. ha facoltà di invocare la risoluzione di diritto della locazione nel caso si verifichi anche solo una delle seguenti ipotesi:

- protesto di due titoli di credito eventualmente rilasciati dal LOCATARIO in pagamento di almeno due canoni previsti al punto 2 del contratto;
- mancato pagamento da parte del LOCATARIO di due canoni (anche non consecutivi o di importo equivalente), dovuti in forza di eventuale ricalcolo dei canoni contrattualmente



previsti, ricalcolo effettuato a seguito di piano di rientro per canoni contrattuali insoluti;

- mancato pagamento da parte del LOCATARIO di due canoni (anche non consecutivi o di importo equivalente) in presenza di avvenuta segnalazione da parte di terzi del LOCATARIO stesso per sofferenze alla Centrale Rischio della Banca d'Italia".

La risoluzione diverrà operativa di diritto a seguito di comunicazione contenente la contestazione dell'inadempimento e/o delle circostanze di cui sopra e la dichiarazione della volontà di avvalersi della suddetta facoltà.

In caso di risoluzione anticipata il LOCATARIO dovrà entro 48 ore restituire alla LOCATRICE il bene oggetto del contratto, completo di ogni accessorio e pertinenza, presso la sede delle LOCATRICE medesima ovvero nel diverso luogo che eventualmente quest'ultima indicherà. In mancanza, la Locatrice sarà autorizzata ad entrare o a far entrare i suoi incaricati nel luogo in cui si troverà il bene e a rimuoverlo e trasportarlo a spese e danno del Locatario, che rinuncia sin d'ora ad ogni opposizione e contraria eccezione.

Alla LOCATRICE resteranno definitivamente acquisiti tutti gli importi già corrisposti a qualsiasi titolo dal LOCATARIO, il quale dovrà anche immediatamente corrispondere qualunque somma che risulterà già maturata a suo carico per canoni scaduti, interessi di mora spese eccetera sino alla data di restituzione del bene. Inoltre, e salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, la LOCATRICE esigerà dal LOCATARIO il pagamento in un'unica soluzione di un importo pari alla somma dei canoni a scadere, in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale d'acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, dedotto quanto la LOCATRICE avrà ricavato, al netto delle spese inerenti, con l'eventuale vendita del bene.

SOFIM – GEFINA S.p.A. procederà alla vendita o alla ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Se non sarà possibile far riferimento ai predetti valori, procederà alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto da SOFIM – GEFINA S.p.A. in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati al LOCATARIO, che potrà esprimere la sua preferenza ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Nella procedura di vendita o ricollocazione del bene SOFIM – GEFINA S.p.A. dovrà attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione del LOCATARIO.

A tale proposito il LOCATARIO riconosce fin d'ora la facoltà della LOCATRICE, al fine di evitare i ritardi e gli oneri inerenti alla ricerca di un acquirente, di vendere il bene già oggetto della locazione ad un prezzo inferiore sino al 30% rispetto al valore di mercato o rispetto al valore di immediato realizzo indicato nella perizia estimativa redatta nei termini e con le modalità di cui sopra.

Resta salvo il diritto della LOCATRICE SOFIM – GEFINA S.p.A. di chiedere e ottenere la condanna del LOCATARIO al risarcimento del maggior danno, in forza del disposto degli artt.1218 e 1223 del codice civile.

Alla Locatrice è riservata la facoltà di non avvalersi della risoluzione ma di pretendere l'esatto adempimento del presente contratto.

ART. 29 – AVVISI E COMUNICAZIONI

Tutti gli avvisi e le comunicazioni dovranno essere dati per iscritto con lettera raccomandata o tramite posta elettronica o via fax.

ART. 30 – TUTELA DELLA PRIVACY

Il LOCATARIO e gli eventuali coobbligati o garanti danno atto di essere stati preventivamente informati per iscritto circa gli elementi indicati nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 ("GDPR") e sui diritti ad essi spettanti in base all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 15 del Regolamento Europeo n. 2016/679 ("GDPR") ed espressamente consentono che i dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale, siano trattati e comunicati a terzi nei limiti di cui alla predetta informativa.

ART. 31 – RECLAMI E RICORSI

Il cliente può presentare reclamo a Sofim-Gefina S.p.A. nelle forme previste dalla legge indirizzando a Sofim-Gefina S.p.A. - Ufficio reclami – Viale Vittorio Emanuele II n.4 – 24121 Bergamo o per via fax al numero 035/231176 o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@grupposofim.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata sofim@cert.legalmail.it. Sofim-Gefina S.p.A. deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Locatario può rivolgersi a: **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedere istruzioni a Sofim-Gefina S.p.A. o infine presso tutte le Filiali della Banca d'Italia.

ART. 32 – CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Le parti, considerato che, in forza del disposto dell'art. 5.1 del D.Lgs. 4.3.2010 n. 28, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di locazione e di contratti finanziari è tenuto, preliminarmente e a pena di improcedibilità – ferme le deroghe previste dai commi 3 e 4 dello stesso articolo -, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dello stesso decreto legislativo 28/2010, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. 8.10.2007 n. 179, convengono che il suddetto procedimento di mediazione dovrà essere esperito avanti Organismo di Conciliazione con sede in Bergamo.

ART. 33 – FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia dipendente o derivante dal contratto di locazione o collegatesi con il medesimo, ed anche in ipotesi di continenza o connessione di causa qualora SOFIM-GEFINA S.p.A. sia convenuta, sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo.

Qualora invece SOFIM-GEFINA S.p.A. si faccia attrice in giudizio, potrà a sua scelta adire il Foro di Bergamo o quello di residenza del LOCATARIO.

ART. 34 – DIRITTO DI RECESSO

Il consumatore non ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto, così come previsto dall'art. 125-ter del T.U.B..

ART. 35 – COMUNICAZIONE VARIAZIONI SOCIETARIE

Il Locatario dovrà comunicare a Sofim-Gefina S.p.A. qualsiasi variazione (anagrafica, di denominazione, di compagine sociale, di oggetto sociale, di statuto e di rappresentanza) rispetto ai dati comunicati al momento della sottoscrizione del presente contratto. La comunicazione suddetta dovrà essere effettuata entro otto giorni dalla variazione.

ART. 36 – COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Le comunicazioni periodiche verranno inviate alla clientela gratuitamente in forma elettronica laddove possibile oppure in forma cartacea con i costi previsti nel documento di sintesi allegato al contratto.

SOFIM – GEFINA S.p.A.

Per accettazione da parte del Locatario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto approva specificatamente i seguenti articoli del contratto tipo: art. 1 – modalità e forma di pagamento – interessi di mora; art. 2 – variazione TAN; art. 3 – cauzione; art. 4 – consegna del bene e garanzie; art. 5 – risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore; art. 7 – utilizzazione; art. 8 – sinistri, deterioramenti, perdita, furto del bene locato; art. 9 – vizi, verifiche, manutenzioni, riparazioni; art. 10 – oneri diversi e spese anticipate; art. 11 – responsabilità; art. 12 – esportazione; art. 13 – assicurazione; art. 14 – indicizzazione; art. 16 – unicità in caso di più contratti; art. 17 – oneri diversi accessori; art. 18 – spese, tasse, penalità; art. 23 – cessione da parte del locatario; art. 24 – cessione; art. 25 – dichiarazione di intenzione di riscatto; art. 26 – restituzione; art. 28 – clausola risolutiva; art. 30 – tutela della privacy; art. 32 – conciliazione e mediazione; art. 33 – foro competente; art. 34 – diritto di recesso; art. 35 – comunicazione variazioni societarie; ; art. 36 – comunicazioni periodiche alla clientela.

Per accettazione da parte del Locatario

Visto per identificazione e autentica della firma del Locatario da parte del Fornitore/Agente/Segnalatore (timbro e firma) anche per autentica delle firme sovraestese